

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1621-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 20 gennaio 1967

modificato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 12 luglio 1967 (V. Stampato n. 3747)

d'iniziativa dei senatori SPIGAROLI, DONATI, BALDINI e LIMONI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 luglio 1967

Modifica alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, per la promozione alla qualifica di segretario capo delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Alla fine della nota (1) alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, è apportata la seguente aggiunta:

« Per la promozione dei segretari principali (ex coefficiente 402) degli istituti dell'istruzione classica potrà anche essere utilizzata, per non più del 20 per cento, l'aliquota dei posti disponibili e non utilizzata per insufficienza di scrutinabili nel ruolo della scuola secondaria di primo grado ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

La nota n. 1 della tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, è sostituita dalla seguente:

« Il numero dei posti è ragguagliato al 5 per cento dei posti complessivi del ruolo dei segretari. Nella prima applicazione della legge i segretari principali, in possesso della prescritta anzianità, possono essere promossi, anche in soprannumero, per merito comparativo, alla qualifica di segretario capo ».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 2.

In corrispondenza alle promozioni in soprannumero, di cui al precedente articolo, restano vacanti, nella qualifica di segretario capo del ruolo del personale di segreteria nelle Scuole medie, tanti posti quanti sono i posti conferiti in soprannumero a norma della presente legge e, comunque, per non più del 20 per cento dei posti della dotazione organica. I posti stessi vengono riassorbiti nel ruolo anzidetto, a mano a mano che i beneficiari cessano comunque dal servizio.